

### Buoni-Sconto per l'inferno

di Gian Domenico Caiazza

Il modo nel quale le classi dirigenti succedutesi alla guida del Paese hanno affrontato la crisi del sovraffollamento nelle nostre carceri è la fotografia più nitida e fedele della cultura politica e di governo che prevale in Italia, indomita e soprattutto sostanzialmente indifferente ai colori delle diverse maggioranze parlamentari. La severa condanna dell'Italia da parte della CEDU con la famosa (o famigerata?) sentenza Torregiani, che imponeva (13 anni fa!) allo Stato Italiano l'adozione di misure molto precise per rimediare al disastroso sovraffollamento delle nostre carceri, è stata masticata, digerita e neutralizzata come se niente fosse. Divieto assoluto di spazi vitali detentivi inferiore ai tre metri quadri per detenuto? Chisseneffrega. Qualcuno sa dirci cosa sia stato fatto in proposito, negli ultimi 13 anni? Ve lo raccontiamo in questo numero: nulla. I posti disponibili nelle carceri sono rimasti grosso modo quelli, mentre il numero dei detenuti è oggi di nuovo quello che determinò la sentenza della CEDU. E quindi? Ecco saltare fuori, in tutto il suo splendore, la vera matrice culturale e politica delle nostre classi dirigenti, di ogni colore: arrangiarsi, trovare un rimedio -come dire-mediano, soprattutto facendo della eccezione la regola. Quella sentenza prevedeva infatti, come eccezionale rimedio ad una impensabile inerzia dello Stato condannato per trattamento inumano e degradante delle persone detenute nelle proprie carceri, almeno un indennizzo: economico (8 euro per ogni giorno trascorso in quell'inferno, nelle condizioni sanzionate dalla Torregiani), o in termini di sconto della pena da espiare, anche esso calcolato sui giorni trascorsi in quelle indecenti condizioni. Queste due opzioni, previste, ripeto, come rimedio assolutamente eccezionale alla vergogna, sono diventate la regola, e quindi, diremmo, la soluzione. Stattene lì buono nei due metri quadri, che esci prima, o comunque ti guadagni due spicci. Siamo questo, noi, inutile girarci intorno. Siamo un Paese totalmente indifferente al tema delle condizioni disumane e degradanti delle nostre carceri, prevalentemente convinto che la questione non riguardi le "persone per bene", che chi si trova in carcere evidentemente se lo è meritato, e dunque peggio per lui. Ecco perché abbiamo voluto dare spazio, intervistandolo, alle riflessioni di un detenuto che ha vissuto una vita da politico di primo piano: sindaco di Roma, Ministro della Repubblica, deputato, a lungo uno dei leader di spicco della destra italiana, proprio di quella destra carcerocentrica, punizionista, la destra del "buttate la chiave". Gianni Alemanno scontava ai servizi sociali una pena per traffico di influenze, non ha rispettato le regole della pena alternativa e, dalla mattina alla sera, è precipitato nell'inferno. Ed ha saputo fare di questa sua personale tragedia una formidabile occasione di riscatto personale e politico, scegliendo di diventare testimonial quotidiano di questa infamia sociale. Nel complesso, e salvo encomiabili ma isolate eccezioni, il Parlamento tutto -non solo i suoi vecchi compagni di schieramento politico- finge di non ascoltare, e gira la testa dall'altra parte. Lui non demorde, segnala, racconta, informa, denuncia. Così, mentre proviamo ammirazione per questa persona, per ciò che ha saputo diventare, per come ha saputo scoprire in sé stesso, e nella sua personale, durissima esperienza, la forza per rilanciare -come siamo certi avverrà- un nuovo percorso umano e politico al servizio dei diritti fondamentali di tutti noi, proviamo al contempo tutto il nostro disagio, tutta la nostra mortificazione per essere cittadini di un Paese così testardamente indifferente alla vergogna incivile delle proprie carceri, e così ottusamente convinto che tutto ciò, semplicemente, non lo riguardi. Buona lettura.



# CARCERI: LA BANALIZZAZIONE DEL MALE

IL CASO ALEMANNO LO TESTIMONIA: LO STATO  
PAGA UN PO' DI SCONTI DI PENA, PIUTTOSTO CHE PORRE RIMEDIO

#### Dialogo con Gianni Alemanno

### IL DRAMMA DEL CARCERE: UN FATTO (ANCHE) POLITICO

di Giuseppe Belcastro

Le condizioni inumane e degradanti delle nostre carceri, determinate soprattutto dal sovraffollamento, hanno costituito l'oggetto della notissima sentenza pilota nel procedimento *Torregiani c. Italia*, con la quale, nell'anno 2013, la Corte EDU ha condannato lo Stato italiano, oltre che al pagamento di una somma in favore dei sette ricorrenti, anche a istituire un rimedio interno effettivo idoneo ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, conformemente ai principi della Convenzione come stabiliti nella giurisprudenza della Corte. All'esito della pronuncia, il legislatore ha approntato nel 2014 il rimedio previsto dall'art. 35-ter della legge sull'ordinamento penitenziario, il quale prevede, per il caso di detenzione occorsa in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nella lettura offerta dalla Corte, un risarcimento del danno mediante la riduzione di un giorno di pena per ogni giorno trascorso in quelle condizioni.

Segue a pag. 2

#### La CEDU inascoltata

### IL FALLIMENTO DELLA TORREGIANI

di Emilio Santoro

Lo sconto di pena riconosciuto all'ex ministro e sindaco di Roma Gianni Alemanno riporta al centro dell'attenzione il problema del sovraffollamento delle carceri italiane e dei rimedi che avrebbero dovuto porgli fine. Alemanno ha ottenuto la riduzione di 39 giorni di pena in virtù dell'accoglimento di un reclamo ex art. 35-ter o.p. che prevede uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci scontati in condizioni inumane o degradanti o, se la pena è cessata e lo sconto non può essere più applicato, un risarcimento di 8 € per ogni giorno scontato nelle stesse condizioni. L'accoglimento del reclamo certifica che per oltre un anno Alemanno è stato detenuto in uno spazio di meno di tre metri quadrati, soglia fissata come minima per il rispetto della dignità di una persona dalla sentenza "Torregiani" con cui nel gennaio 2013 la Corte EDU ha condannato l'Italia per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Segue a pag. 3

#### Il rimedio risarcitorio

### CARCARAZIONE INUMANA E TUTELA DEI DIRITTI

di Gaia Donati

Sono trascorsi più di tredici anni da quando la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la nota Sentenza "Torregiani e altri c. Italia", emessa l'8 gennaio 2013, ha rilevato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte dell'Italia, a causa del grave sovraffollamento degli istituti penitenziari. A fronte della riscontrata sottoposizione dei detenuti a "pene o trattamenti inumani o degradanti", il Giudice di Strasburgo ha formulato nei confronti del nostro Stato precise indicazioni precettive, finalizzate all'introduzione di rimedi effettivi che consentissero sia di interrompere un pregiudizio grave e attuale sia di fornire un'adeguata riparazione del danno subito.

Se con il Decreto-Legge n. 146/2013 è stato inserito, nella Legge di Ordinamento Penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui

Segue a pag. 3

DIALOGO CON GIANNI ALEMANNI

# IL DRAMMA DEL CARCERE UN FATTO (ANCHE) POLITICO

di Giuseppe Belcastro - Avvocato penalista  
segue dalla prima

no di detenzione per ogni 10 giorni di protrazione delle condizioni inumane e degradanti di cui discute. La condizione delle carceri italiane è tomata, dopo un breve periodo di apparente inversione di tendenza seguito appunto alla sentenza Torrigiani, esplosiva, con numeri che fanno tremare le vene e i polsi: quasi 65 mila detenuti su un totale di posti disponibili che supera di poco i 46 mila. Può il rimedio così disegnato determinare un effettivo ristoro a fronte di condizioni così disastrose?

Ne abbiamo parlato con Gianni Alemanni, già Ministro, Deputato e Sindaco di Roma, oggi detenuto in espiazione pena, il quale, grazie anche alla sua visibilità di uomo pubblico, ha dato voce negli ultimi anni al disagio delle strutture penitenziarie, segnalandone le carenze e i drammi attraverso una sorta di diario della sua detenzione.

**Alemanni, lei ha di recente ottenuto una riduzione della pena da espiazione per 39 giorni in applicazione dell'art. 35-ter dell'Ordinamento Penitenziario. È sufficiente un ristoro di questo tipo e in questa misura a riparare la condizione inumana e degradante a cui il detenuto è costretto nel nostro paese?**

L'articolo 35-ter dell'Ordinamento Penitenziario è sicuramente solo un palliativo rispetto alle condizioni in cui le persone detenute sono costrette a vivere nelle carceri italiane. Il sovraffollamento andrebbe abbattuto subito con provvedimenti di legge molto più incisivi, mentre bisognerebbe mettere mano ad una profonda ristrutturazione dell'Amministrazione Penitenziaria per dare un senso diverso alla detenzione, applicando l'art. 27 della Costituzione che obbliga il nostro Stato a dare un senso di "rieducazione" alla pena inflitta.

Ma quello che è veramente scandaloso è che anche quanto previsto dall'art. 35-ter viene applicato poco e male, soprattutto perché l'Amministrazione penitenziaria in molte occasioni fornisce agli Uffici di Sorveglianza dei dati errati sullo spazio calpestabile realmente

a disposizione delle persone detenute all'interno delle celle. Infatti, per giurisprudenza consolidata, bisogna garantire almeno 3 metri quadri calpestabili per ciascuna persona reclusa. Questa è la condizione minima di vivibilità, al di sotto della quale gli sconti pena previsti dall'art. 35-ter debbono essere sicuramente concessi. Ebbene, tutto questo avviene solo in parte, perché le Direzioni dei carceri, in base ad un applicativo informatico fornito dal DAP, sovrastimano lo spazio effettivamente disponibile. Stiamo lottando - io e Fabio Falbo, la persona detenuta con cui scrivo i nostri "Diari di cella" - per ottenere un'effettiva verifica delle dimensioni delle celle, perché in questo modo potrebbero uscire subito dalle carceri migliaia di persone detenute. E già questo sarebbe un bel passo avanti.

**Anche grazie ai suoi "diari dalla cella", la questione carcere è uscita dal cono d'ombra nel quale la politica ha teso a relegarla. Nel 2025 sono stati 79 i suicidi in carcere e nel 2024 addirittura 91. Perché, secondo lei questo scollamento tra lo stato delle cose e una classe politica che appare immobile di fronte ad un disastro umano di questa portata?**

Perché esiste nell'opinione pubblica la convinzione che le persone detenute debbano essere punite nel modo più duro e sbrigativo possibile. Con questo pregiudizio, le forze politiche, in particolare di centrodestra, rimuovono la problematica carceraria perché temono di perdere voti assumendo un'immagine troppo "buonista". La realtà è molto diversa, perché la detenzione è efficace per combattere la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini, solo se, insieme alla punizione, consente percorsi che aiutano la riabilitazione e il reinserimento della persona detenuta. Questo è il modo per abbattere la recidiva, ovvero la tendenza a commettere di nuovo gli stessi reati, e per evitare invece che le carceri divengano delle "università del crimine", che rendono ancora peggiori le persone che vi passano attraverso. Aggiungo che

oggi, con la crisi del nostro sistema penale, qualsiasi cittadino può trovarsi ad essere condannato senza aver commesso nulla di sbagliato. Purtroppo bisogna sperimentare questo rischio in prima persona per rendersene veramente conto.

**Nei Paesi in cui lo Stato è più severo con chi delinque i reati gravi sono più diffusi che nei Paesi più garantisti. Lei è stato un politico di rilievo nazionale: perché secondo lei la politica non si appropria di questa semplice constatazione provando a far comprendere alla collettività il costo sociale di un carcere così come è il nostro oggi?**

L'esempio americano parla da solo: un detenuto ogni 100 abitanti, mentre in Italia siamo circa a 1 ogni 1.000. Un modello di "carcerizzazione della società" che non ha minimamente ridotto, anzi ha fatto aumentare, la percentuale di reati rispetto alla popolazione. Per rendere evidente all'opinione pubblica questa realtà bisogna che tutte le forze politiche la smettano di dare solo risposte penali e carcerarie ad ogni problema della società e che si apra un grande confronto culturale basato sulla realtà, senza filtri "buonisti" né "cattivisti".

**Se potesse introdurre una sola novità normativa per provare a mitigare concretamente una condizione ormai al limite della tollerabilità, cosa farebbe?**

Credo che la soluzione più immediata e a portata di mano sia la proposta dell'On. Roberto Giachetti, fatta propria anche dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, di approvare una "legge della buona condotta", ovvero una legge che aumenti gli sconti di pena già previsti per le persone detenute che mantengono una buona condotta durante la loro detenzione.

## Carcere: è tempo di liste di attesa

di Gabriele Terranova - Avvocato penalista

Il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, sancito dall'art. 3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, è un precetto assoluto e inderogabile ed è intuibile perché, fin dagli albori delle relazioni diplomatiche fra gli Stati, si sia avvertita l'esigenza primaria di apprestare un baluardo minimale al rispetto della dignità e dell'integrità psicofisica dei prigionieri.

È insomma un valore fondante della cultura liberale europea, unanimemente condiviso e recepito anche dalla Costituzione repubblicana laddove si stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

L'Italia dovrebbe essere la culla di quella cultura, poiché è Cesare Beccaria il pensatore al quale si attribuisce la genesi di quel pensiero ed è il Granducato di Toscana il primo Stato che ha messo al bando la tortura ormai più di due secoli fa.

Purtroppo però la realtà del nostro sistema penitenziario è ben altra cosa. Nel 2013, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con una nota sentenza di condanna (nel caso Torreggiani ed altri contro Italia) riconobbe che la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti costituiva, nel nostro Paese, un problema strutturale, a causa delle endemiche condizioni di sovraffollamento dei nostri Istituti penitenziari, assegnandoci un termine per apprestare rimedi altrettanto strutturali e sistemici.

Peccato però che, forse per un eccesso di realismo, in quella sentenza si affermasse che, laddove non si fosse riusciti a porre definitivo rimedio al problema, si sarebbero dovuti apprestare degli strumenti compensativi in favore delle vittime del sistema, aprendo la strada ad un'imbarazzante eccezione all'inderogabilità del divieto.

È quindi oggi previsto che, se si viene ristretti in condizioni indecenti,

ci si debba accontentare di uno sconto di pena di un giorno (o di un indennizzo di otto euro) per ogni dieci di indegna segregazione, come avvenuto per l'On. Alemanni.

La casistica dei reclami, a distanza di un decennio dall'introduzione di quei rimedi compensativi, è poi ulteriormente sconcertante, perché registra, oltre al persistente endemico sovraffollamento, diffuse situazioni altrettanto endemiche di infestazioni da cimici e scarafaggi, topi, allagamenti, mancanza di riscaldamento, di acqua potabile ed uffici di sorveglianza sommersi ed incapaci di fornire tempestive risposte ai reclamanti.

Da ultimo, le statistiche ministeriali registrano il superamento della soglia dei 64 mila detenuti, lo stesso valore del 2013, con variazioni minime dei posti disponibili, certificando il definitivo insuccesso delle politiche di contrasto al sovraffollamento, per la verità neppure perseguite perché ormai da anni affidate sostanzialmente solo a ipotetiche prospettive di edilizia penitenziaria inevitabilmente velleitarie se non si riducono i flussi d'ingresso.

Sul piano delle alternative, si potrebbe aprire un enorme ventaglio di proposte. La scienza criminologica è solidamente ancorata alla convinzione che il contrasto alla criminalità dovrebbe fondarsi su una risposta articolata come variegati sono i fenomeni da contrastare. Il carcere rappresenta una risposta inadeguata e perfino controproducente per molti di questi e dovrebbe rappresentare una misura estrema ma soprattutto, per poter assolvere alla sua funzione, anche nell'ambito più o meno ristretto che gli si intende assegnare, dovrebbe poter essere organizzato con criteri razionali, prevedere percorsi differenziati e strumenti di trattamento (lavoro, istruzione, formazione professionale, soste-

gno psicologico anche rivolto alla rielaborazione critica del reato ecc.). Ecco perché non rappresenta affatto una provocazione ma una banalissima considerazione realistica concludere questa breve riflessione invocando l'introduzione di liste di attesa in ingresso.

Se qualcuno ha bisogno di un intervento chirurgico e non ci sono posti disponibili in ospedale o le sale operatorie sono già impegnate per altri interventi, chi penserebbe di ricoverarlo ugualmente, accomodandolo su un materasso piazzato in un corridoio o di farlo operare da un paramedico, piuttosto che metterlo in lista di attesa, con i dovuti criteri di priorità, in attesa di potergli apprestare un'assistenza minimamente adeguata?

Perché mai lo stesso principio non dovrebbe valere per chi deve espiazione una pena se non ci sono le condizioni per garantire che questa si espliciti con modalità consone alla sua funzione, nel rispetto delle regole minimali di civiltà che richiedono la Costituzione e le normative internazionali?

Forse molti non sanno che chi sconta una pena spesso ha aspettato anni perché questa divenisse esecutiva e ne fosse stabilita l'espiazione in carcere. Perché mai questa attesa, con i dovuti criteri di priorità, non dovrebbe poter soffrire ulteriori margini di sospensione, in attesa che la pena si possa esplicitare in modo consone?

Forse la risposta potrebbe arrivare dalla Corte costituzionale, alla quale la questione è stata recentemente devoluta mediante apposita questione sollevata sulla disciplina del differimento pena nella parte in cui non lo prevede.


Nella costante inerzia del Legislatore, incapace di fare fronte alle proprie responsabilità, è forse questa una delle poche speranze che possiamo ancora coltivare.



## LA CEDU INASCOLTATA

## IL FALLIMENTO DELLA TORREGIANI

di Emilio Santoro – Professore ordinario di Filosofia e Sociologia del diritto, Unifi  
segue dalla prima



degradanti sancito dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

La Corte affermò che il sovraffollamento carcerario nel nostro Paese è un problema strutturale e, di conseguenza, con una sentenza "pilota", dispose l'adozione di alcune misure che riteneva avrebbero risolto il problema. La "Torregiani" impose all'Italia di istituire rimedi capaci di avere sia un effetto preventivo sia compensativo delle violazioni dell'art. 3 della Convenzione. Il legislatore introdusse, oltre al rimedio compensativo, utilizzato da Alemanno, il rimedio definito "preventivo" (art. 35 bis o.p.), configurando, in effetti, dato che il detenuto se ne può avvalere solo quando è già sottoposto a trattamento inumano e degradante, un rimedio "inibitorio" che dovrebbe portare a far cessare immediatamente le condizioni inumane o degradanti della detenzione. Infine, la Corte raccomandò di ridurre il sovraffollamento limitando l'uso del carcere e ricorrendo a misure alternative alla detenzione.

A oltre 13 anni dalla "Torregiani" la riduzione di pena ad Alemanno offre l'occasione per constatare che le indicazioni della Corte o sono state vanificate oppure erano sbagliate.

Sono stati vanificati i rimedi compensativi e inibitori. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non fornisce dati statici ufficiali sul loro uso. Il "XIX rapporto di Antigone" riporta che nel 2022 sono state accolte 4.514 istanze 35 ter su 7.859. Sui

reclami "inibitori" non abbiamo alcun dato. Uno studio, pubblicato su *L'altro diritto - La rivista*, evidenzia che il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha deciso, tra inizio 2014 e il maggio 2019, 1.279 reclami di cui 907 compensativi e 372 inibitori. Questi numeri mostrano che i due tipi di rimedi non hanno portato alla riduzione del sovraffollamento carcerario ma alla banalizzazione della violazione dell'art. 3 CEDU, che la Convenzione, all'art. 15, considera non sospendibile neppure "in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione". Lo Stato italiano sembra considerare un'inezia le migliaia di ordinanze che accolgono i reclami e gli stessi detenuti considerano ormai questo rimedio una sorta di domanda di liberazione anticipata speciale che porta a sommare ogni semestre di pena, ai 45 giorni di liberazione anticipata, altri 18 giorni per giunta non condizionati dalla buona condotta. Questa "banalizzazione del male" è favorita anche dai tempi in cui i Tribunali di sorveglianza rispondono ai reclami inibitori. Nel 2023 la Corte EDU, in una decisione sulla Romania, ha affermato che quindici giorni rappresentano un tempo ragionevole per decidere questo tipo di reclami garantendo l'effettività della protezione. Se si prendono in esame gli oltre duecento reclami inibitori presentati negli ultimi due anni dai detenuti del carcere di Sollicciano, con l'aiuto de *L'altro diritto ODV*, si vede che il Tribu-

nale di sorveglianza di Firenze li ha decisi in mai meno di 118 giorni, in molti casi i detenuti hanno atteso oltre 500 giorni.

Anche le misure introdotte per evitare l'esecuzione carceraria si sono mostrate assolutamente inefficaci, anzi dannose. Secondo i dati ufficiali del DAP, al 31 dicembre 2012, otto giorni prima che venisse pubblicata la "Torregiani", i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 65.701: oggi sono 64.248, solo 1500 in meno. Alla mancata riduzione del sovraffollamento si è affiancato un enorme aumento delle persone sottoposte a controllo penale. L'Italia ha in effetti esteso ampiamente lo spazio delle misure gestite dall'Ufficio esecuzione penale esterna, introducendo la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità ed estendendo l'uso delle misure alternative classiche. A inizio 2013 in Italia c'erano circa 38.000 persone gestite dall'Ufficio esecuzione penale esterna, poco più di un terzo di tutte quelle comprese nell'area penale. A fine 2025 si registravano 100.513 persone sottoposte a misure o sanzioni di comunità, quasi il 60% della popolazione nell'area penale. Questo notevole cambiamento però non ha minimamente inciso sul sovraffollamento carcerario, ma ha comportato un'enorme estensione dell'area penale che è passata complessivamente da poco più di 100.000 persone a circa 165.000, aumentando di oltre il 60%.

La strada indicata dalla "Torregiani" si è mostrata quindi non solo fallimentare ma anche dannosa: l'unica via per diminuire il sovraffollamento penitenziario sembra essere quella della depenalizzazione, però, la stiamo percorrendo contromano avendo introdotto negli ultimi anni 54 nuovi reati e 57 aggravanti.

## IL MACARON



DETENUTI SUICIDI:  
macabron  
L.Z.

## Carcerazione inumana e tutela dei diritti del detenuto

di Gaia Donati – Magistrato di Sorveglianza, Ufficio di Sorveglianza di Firenze  
segue dalla prima

all'articolo 35-bis, che permette al ristretto di rivolgersi al Magistrato di Sorveglianza per conseguire l'immediato ripristino della legalità, con il successivo Decreto-Legge n. 92/2014 è stato previsto lo strumento risarcitorio di cui all'articolo 35-ter. La scelta legislativa è stata quella di compensare i periodi di carcerazione inumana già vissuti con una riduzione della durata della pena detentiva, pari a un giorno per ogni dieci di violazione patita. Nel caso in cui il *quantum* di pena ancora da scontare non sia tale da consentire l'intera detrazione ovvero i giorni espunti in condizioni violative siano inferiori a quindici, è previsto un indennizzo economico di otto euro per ciascun giorno.

La Magistratura di Sorveglianza ha tendenzialmente accolto con sensibilità e apertura il *novum* legislativo rappresentato dal reclamo ex articolo 35-ter Ord. Pen.

Sulla scia dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dall'uomo e ribaditi dalla Corte di Cassazione italiana, è stato riconosciuto che, laddove la superficie calpestabile da parte



di ciascun soggetto all'interno di una camera detentiva sia inferiore a 3 metri quadrati, si è in presenza di una forte presunzione di condizioni inumane o degradanti. È a carico dell'Amministrazione penitenziaria l'onere di dimostrare la sussistenza di fattori in grado di controbilanciare tale limitazione, rappresentati dalla breve durata degli intervalli temporali in cui è stata sofferta la riduzione dello spazio per-

sonale, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della stanza mediante partecipazione ad attività trattamentali, nonché dalla situazione complessivamente dignitosa nella struttura detentiva. L'orizzonte applicativo del rimedio in esame è stato ulteriormente ampliato dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito che la richiesta risarcitoria possa essere accolta anche in assenza di pro-

blemi di sovraffollamento *stricto sensu* intesi. In altri termini, la funzione indennitaria ad ampio spettro copre qualsiasi violazione dell'articolo 3 della Convenzione verificatasi in dipendenza della carcerazione, ricomprendendo le ipotesi di importanti *deficit* strutturali dell'istituto (ad esempio, infiltrazioni o mancanza di riscaldamento e di acqua calda) o di fenomeni sanitari (quale l'infestazione di insetti).

Indubbiamente, il reclamo prospettato dall'articolo 35-ter Ord. Pen. rappresenta un rilevante traguardo nell'ottica della tutela dei diritti dei detenuti. La previsione di un procedimento finalizzato alla riduzione della pena o alla liquidazione dell'equivalente monetario, irrelato a qualsiasi parametro di meritevolezza individuale, offre un concreto ristoro alla persona che si sia trovata a sperimentare un trattamento detentivo inadeguato.

Non può, tuttavia, sottacersi come questa forma di protezione si limiti a fornire un indennizzo, *a posteriori*, a fronte di restrizioni della libertà che si traducono nella negazione delle

prerogative fondamentali della persona. In molte carceri italiane, l'interessato continua a essere sottoposto a una prova di intensità eccedente rispetto all'inevitabile livello di sofferenza insito nello stato detentivo, con compromissione di quella stessa finalità rieducativa verso cui, secondo la Costituzione italiana, la pena deve tendere.

Il rimedio indennitario introdotto nel 2014 resta insoddisfacente a fronte della centralità della dignità umana, valore primario di ogni ordinamento democratico, non negoziabile né bilanciabile. Per restituire l'esecuzione penale al suo volto costituzionale, non può prescindere da un piano straordinario che, da un lato, rafforzi le dotazioni effettive di mezzi e di uomini a disposizione degli istituti penitenziari e, dall'altro, incentivi l'accesso a misure alternative.

Solo in tal modo si potrà avviare il superamento di quella "cultura dello scarto", che relega il condannato in uno spazio di oblio e di dolore, espressione di incoerenza e di insuccesso da parte delle Istituzioni e della società.

# Carceri: sempre più chiuse, sempre più rabbiose

A cura di Omella Favero - Direttrice di Ristretti Orizzonti

Qualche tempo fa ho scoperto che se non mi operavo in fretta di un meningioma al cervello poteva succedermi di tutto (me lo spiegò con dettagli crudeli un giovane chirurgo un po' sadico): perdita della vista, dei riflessi, delle facoltà particolari del mio cervello), e comunque la situazione era così complicata che nessuno mi poteva assicurare su niente. Ma io almeno ho avuto la possibilità di consultare degli eccellenti specialisti a Milano, per capire a chi volevo affidare il mio complicato cervello. E mi sono sentita rassicurata da un primario che mi ha spiegato che dovevo fare un intervento complesso ma mi ha anche detto che quegli interventi sono la sua materia, non sono roba da superman. Mi sono sentita una malata "normale", non un caso disperato. Racconto questo perché il mio primo desiderio sarebbe che anche in carcere trattassero le persone appunto da persone, le incoraggiassero, le aiutassero a pensare che la possibilità di una vita diversa c'è per tutti. Dall'ospedale sono uscita, dopo due interventi di 5 e di 7 ore con la calotta cranica segata, una rete di titanio e un cervello ben funzionante.

**Quello che però improvvisamente mi pareva funzionare poco e male era il mondo circostante.**

Uscita dalla terapia intensiva, ho capito infatti che nelle carceri c'erano problemi nuovi ai limiti dell'assurdo: tanto per cominciare, per un detenuto non era più possibile neppure avere un frigorifero per amico, il frigorifero (con complesse distinzioni fra frigobar e frigo a pozzetto) costituisce infatti il nuovo nemico dell'Amministrazione: "In nessun caso i pozzetti frigo e/o frigo potranno essere collocati nelle camere di pernottamento per le criticità più volte evidenziate legate alla possibilità di occultamento di oggetti o sostanze non consentite, nonché di utilizzo improprio come per barricamento e/o strumento atto ad offendere". Ma possibile che un'Amministrazione che si occupa dei temi delicati della Giustizia non sia in grado di trovare degli strumenti per accompagnare le persone detenute non a tirarsi addosso frigoriferi e pozzetti, ma a ricostruire delle relazioni civili, in cui le persone scoprono che è possibile vivere decentemente guardando avanti e usando i frigoriferi per quello per cui sono stati inventati, mantenere "al fresco" quello che da fresco ti dà sollievo?

Ma c'è dell'altro non meno angosciante: L'articolo 15 del DL 'Sicurezza' n.23 del 2026, convertito nella legge 24 aprile 2026, n. 54, autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria a compiere operazioni sotto copertura all'interno degli istituti di pena (...)

In questo caso, però, non si tratta di macro-criminalità organizzata, i primi reati da indagare citati nell'articolo 15, sono le lotte, le rivolte, l'associazione sovversiva, le evasioni, per poi arrivare allo spaccio di droga e alla detenzione di telefonini.

Già la qualità della vita detentiva nella gran parte degli istituti di pena è ben lontana dalla decenza, adesso si aggiungono piccole torture quotidiane: vedere i compagni di cella come possibili infiltrati, immaginare che un frigorifero sia uno strumento di occultamento di chissà quali terribili segreti (e se invece si permettesse a tutti di telefonare di più, come vorrebbero fare tutti gli esseri umani che hanno figli, mogli, relazioni?). Sta tornando il carcere chiuso, come ci racconta uno che il carcere l'ha conosciuto per anni da detenuto e ora lo studia come sociologo. E come.

## Il ritorno del carcere chiuso

DALLA SENTENZA TORREGGIANI  
AL DECLINO DEL RIMEDIO RISARCITORIO

di Elton Kalica - Ristretti Orizzonti

La sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo, pronunciata nel 2013, rappresentò uno dei momenti più critici nella storia recente del sistema penitenziario italiano. La Corte di Strasburgo condannò l'Italia per il sovraffollamento carcerario, definendolo un problema "strutturale e sistemico", incompatibile con l'art. 3 della CEDU che vieta trattamenti inumani o degradanti. In quel momento apparve chiaro come il carcere italiano fosse diventato un luogo incapace di garantire standard minimi di dignità: celle sovraffollate, pochi metri quadrati a disposizione, scarsissima possibilità di movimento e condizioni igieniche spesso degradanti.

La risposta dello Stato italiano si mosse inizialmente lungo due direttrici. Da un lato vennero introdotti i rimedi compensativi in giorni di liberazione anticipata o in denaro; dall'altro si tentò di trasformare l'organizzazione interna delle carceri attraverso il cosiddetto "regime aperto". Le due cose erano strettamente collegate. L'idea era semplice: ridurre il peso della segregazione cellulare permettendo ai detenuti di trascorrere molte ore fuori dalle stanze detentive, aumentando gli spazi di socialità, le attività *trattamentali* e la libertà di circolazione interna. La cella avrebbe dovuto tornare ad essere un luogo destinato principalmente al riposo, e non lo spazio in cui consumare quasi interamente la propria esistenza.

Allo stesso tempo, il legislatore introdusse un sistema di compensazione per coloro che avevano subito condizioni detentive contrarie all'art. 3 CEDU. Chi aveva vissuto per almeno quindici giorni in condizioni degradanti poteva ottenere una riduzione della pena residua oppure, se ormai libero, un risarcimento economico pari a otto euro per ogni giorno trascorso in violazione dei propri diritti.

Tuttavia, col passare degli anni, tanto il regime aperto quanto il rimedio risarcitorio hanno subito un progressivo svuotamento. E non si è trattato di un fenomeno casuale o semplicemente dovuto alla carenza di risorse. Al contrario, il declino di questi strumenti appare strettamente legato a una precisa volontà istituzionale di ricondurre il carcere verso modelli maggiormente chiusi e custodiali.

Per alcuni anni il regime aperto aveva inciso anche sulle decisioni dei magistrati di sorveglianza. Quando lo spazio disponibile in cella risultava leggermente inferiore ai tre metri quadrati pro capite indicati dalla Corte EDU, la possibilità di trascorrere molte ore fuori dalla stanza veniva considerata un elemento "compensativo", capace di attenuare gli effetti negativi della ristrettezza degli spazi. In altre parole, il tempo passato fuori dalla cella serviva a dimostrare che la persona detenuta non viveva in una situazione integralmente degradante.

Con il progressivo ritorno a un regime detentivo

chiuso, questa compensazione è venuta meno. La permanenza prolungata in cella ha riportato al centro il problema dello spazio disponibile, aumentando così il numero dei reclami potenzialmente fondati. Ed è proprio a questo punto che si è sviluppata una strategia amministrativa tanto semplice quanto efficace per ridurre il riconoscimento delle violazioni.

La questione ruota attorno al calcolo dello spazio "calpestando" nelle celle. La giurisprudenza ha stabilito che, per verificare il rispetto della soglia minima dei tre metri quadrati, occorre sottrarre dalla superficie complessiva gli arredi fissi. Nel tempo, però, molte direzioni penitenziarie hanno iniziato a installare letti a castello stabilmente fissati al pavimento. In questo modo, nelle relazioni inviate ai magistrati di sorveglianza, il letto viene qualificato come "arredo fisso" e sottratto dal computo, mentre tavoli e sgabelli — formalmente mobili — continuano a essere considerati spazio disponibile.

Il risultato è paradossale: celle di nove o dieci metri quadrati che continuano a ospitare più persone riescono comunque a superare, almeno formalmente, la soglia dei tre metri quadrati pro capite. Così il reclamo viene respinto, anche quando il detenuto trascorre gran parte della giornata chiuso in uno spazio estremamente ristretto.

A ciò si aggiunge un altro elemento: il risarcimento economico previsto dall'art. 35-ter è diventato sempre meno effettivo. Le somme riconosciute vengono infatti compensate con i debiti che il detenuto ha maturato nei confronti dello Stato, comprese le spese di mantenimento carcerario. Per molti detenuti stranieri espulsi a fine pena, inoltre, il pagamento risulta di fatto impossibile.

Si è così prodotta una situazione paradossale. Il rimedio introdotto dopo Torreggiani per garantire una tutela effettiva contro le condizioni detentive degradanti si è progressivamente trasformato in uno strumento sempre più difficile da ottenere. La giurisprudenza è divenuta frammentata, le valutazioni oscillano da tribunale a tribunale e il riconoscimento della violazione dipende spesso da dettagli tecnici minimi o dalla capacità del detenuto di procurarsi un avvocato capace di contestare le informative dell'amministrazione penitenziaria.

Il declino del rimedio risarcitorio non può quindi essere letto separatamente dal ritorno del carcere chiuso. Entrambi i processi fanno parte della stessa trasformazione: l'abbandono di quella breve stagione in cui il sistema penitenziario italiano sembrava costretto a confrontarsi con il tema della dignità della detenzione. Superata l'emergenza politica e mediatica seguita alla condanna europea, il carcere è progressivamente tornato alla sua dimensione tradizionale, fondata sulla segregazione, mentre anche gli strumenti di tutela nati per contrastare gli effetti sono stati lentamente neutralizzati dall'interno.

## Il carcere chiuso

ANCHE PER I RAGAZZI GIOVANI È SOLO  
UN MODO DI RAFFORZARLI NEL CRIMINE

di Salvatore F. - Ristretti Orizzonti

Se oggi un ragazzo viene condannato attraverso i nuovi decreti legge, il processo diventa anche mediatico e quindi al ragazzo stesso viene dato un "riconoscimento", un'etichetta che valorizza il suo reato dal punto di vista criminale; un po' come passare gli esami a scuola.

Mi domando allora perché non si valorizza invece la messa alla prova, tentando così di sminuire almeno un po' il gesto del reato. Io ora ho ben capito che se faccio una rapina sono uno stupido, perché mi illudo di farla franca e di diventare importante, quindi io a un ragazzo al primo reato, perché non finisca come me a rovinarsi la vita, farei fare dei lavori socialmente utili senza cucirgli addosso nessun marchio. Questo metodo che si sta invece usando sui minori, di dare grande spazio mediatico alle azioni dei giovani, quali conseguenze porterà in futuro?

Io potrei raccontare cosa ha provocato in me il vedere riconosciuta dagli adulti una carcerazione fatta da giovane. Avevo 18 anni quando venni arrestato in Marocco, avevo guidato un barcone carico di droga da Napoli, ricordo ancora il giorno dell'arresto, ricordo gli scarafaggi e i topi, ricordo che per due anni ho mangiato con le mani, ricordo che non avevo carta igienica per mesi, ricordo che forse riuscivo a fare una doccia ogni 15 giorni, ricordo che ho dormito per un anno intero per terra, ricordo la fila per l'unico bagno per 50 persone che iniziava alle 5 del mattino. Ricordo che la notte non respiravo a causa dell'odore delle sigarette, ricordo la scabbia e i pidocchi.

Nell'ora d'aria io passavo il tempo ad osservare gli altri detenuti con la palla al piede, mi incuriosivano. Per tre giorni a settimana l'aria non c'era, non avevo nemmeno lo spazio per muovermi; mi ricordo la solitudine in celle da sette metri per cinque in 50, a volte anche 70 persone, e mi dicevano che ero fortunato a non essere finito nelle celle con 150 persone, forse anche 200.

Non ho mai fatto un colloquio e all'epoca le videochiamate non esistevano; chiamavo una volta a settimana. Mi ricordo delle ustioni causate dal sole, non



si respirava, era l'anno 2000. L'11 settembre 2001 mi sono dovuto difendere perché mi volevano uccidere. Tutti inneggiavano alla guerra e volevano uccidere i cristiani.

Questo è solo un pezzo della mia carcerazione. Era la mia prima volta, ero piccolo e tutto questo mi avrebbe dovuto far scappare dal mondo del crimine. Voltare pagina era ancora possibile dato che avevo appena vent'anni quando sono tornato libero. Ma la mia carcerazione mi ha "valorizzato". Io per tutti ero un vero uomo, ero uno da rispettare e quando il riconoscimento arriva dai massimi esponenti criminali o dalla polizia o dalla cronaca di giornale, ti spianano la strada da criminale. Allora tutto si può, tutto è facile e tutto ti è dovuto. Inizi a vivere con quelle regole. Io ho sempre rispettato tutto, ma non mi sono rispettato calpestando il diritto a vivere la mia vita come volevo, non come piaceva agli altri.

Ho deciso di raccontare questo per dirvi che se il mondo criminale, ma anche lo Stato e la sua smania punitiva non avessero dato una forma di riconoscimento alle mie azioni, facendomi sentire non uno stupido che stava rovinandosi la vita ma uno coraggioso, che si stava costruendo chissà quale futuro, forse non sarei diventato un delinquente. Per questo mi domando con rabbia perché si continua a ingigantire i reati dei ragazzi, a costruirgli intorno questa fama di cattivi, a creare articoli di cronaca che descrivono i ragazzi come grandi criminali: un modo per dare spazio a una idea di ragazzi sempre più cattivi, violenti, da punire senza pietà.

Dal 1962 la casa del pensiero liberale in Italia

**5** X MILLE

FIRMA NEL RIQUADRO RELATIVO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE INDICANDO IL CODICE FISCALE

FIRMA *Mario Rossi*

CODICE FISCALE: **80213770581**

FONDAZIONE LUIGI ENRICHETTI  
PRESIDENTE DI FONDAZIONE ECONOMICA E STUDI